



European Securities and
Markets Authority

Relazione finale

Orientamenti in materia di segnalazione dei mancati regolamenti a norma dell'articolo 7 del CSDR





Indice

Orientamenti in materia di segnalazione dei mancati regolamenti a norma dell'articolo 7 del CSDR.....	2
1. Ambito di applicazione.....	2
2. Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni	2
3. Obiettivo.....	4
4. Conformità e obblighi di notifica	5
5. Orientamenti in materia di segnalazione dei mancati regolamenti a norma dell'articolo 7 del CSDR	5
Allegato I – Metodo di valutazione e rappresentazione delle istruzioni di regolamento (SI)	14
Allegato II – Esempi di segnalazione dei mancati regolamenti in base al relativo motivo	16
Allegato III – Esempio di calcolo della durata media dei mancati regolamenti.....	21



Orientamenti in materia di segnalazione dei mancati regolamenti a norma dell'articolo 7 del CSDR

1. Ambito di applicazione

Destinatari

1. I presenti orientamenti si applicano alle autorità competenti designate a norma dell'articolo 11 del CSDR e ai CSD di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del CSDR.

Oggetto

2. I presenti orientamenti si applicano in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, del CSDR e agli articoli 14 e 39 delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento.

Tempistica

3. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento.

2. Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni

Riferimenti normativi

<i>Regolamento ESMA</i>	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ⁽¹⁾
<i>CSDR</i>	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 ⁽²⁾
Norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento	Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per

⁽¹⁾ *GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.*

⁽²⁾ *GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.*

quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento ⁽³⁾

FCD Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria ⁽⁴⁾

SFD Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli ⁽⁵⁾

MiFID II Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽⁶⁾

MiFIR Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽⁷⁾.

MAR Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ⁽⁸⁾

SSR Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) ⁽⁹⁾

Abbreviazioni

CE Commissione europea

CSD Depositario centrale di titoli

DC Documento di consultazione

⁽³⁾ *GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1.*

⁽⁴⁾ *GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.*

⁽⁵⁾ *GU L 166 del 11.6.1998, pag. 45.*

⁽⁶⁾ *GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.*

⁽⁷⁾ *GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.*

⁽⁸⁾ *GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.*

⁽⁹⁾ *GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1.*



<i>DVP</i>	Consegna contro pagamento
<i>DWP</i>	Consegna con pagamento
<i>ESMA</i>	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
<i>FOP</i>	Senza pagamento
<i>ISD</i>	Data di regolamento prevista
<i>RWP</i>	Ricevimento con pagamento
<i>UE</i>	Unione europea

3. Obiettivo

4. I presenti orientamenti sono emanati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento ESMA. I presenti orientamenti mirano a stabilire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente dell'articolo 7, paragrafo 1, del CSDR e degli articoli 14 e 39 delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, compreso lo scambio di informazioni tra l'ESMA e le autorità competenti in merito ai mancati regolamenti, nonché il contenuto di tali segnalazioni.
5. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del CSDR, per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce un sistema per il monitoraggio dei mancati regolamenti delle operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Il CSD segnala regolarmente all'autorità competente e alle autorità rilevanti il numero e i dettagli dei mancati regolamenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente, comprese le misure previste dai CSD e dai loro partecipanti per migliorare l'efficacia dei regolamenti. Le autorità competenti condividono con l'ESMA tutte le informazioni pertinenti sui mancati regolamenti.
6. Le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento specificano i dettagli delle segnalazioni sui mancati regolamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del CSDR.
7. In particolare, per quanto riguarda gli articoli 14 e 39 delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, l'obiettivo dei presenti orientamenti è chiarire l'ambito dei dati che i CSD devono segnalare, la rappresentazione e la valutazione degli strumenti finanziari, nonché le modalità di segnalazione dei mancati regolamenti sulla base della ragione (causa) dei mancati regolamenti.



4. Conformità e obblighi di notifica

Status degli orientamenti

8. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti e i CSD devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
9. Le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti dovrebbero conformarsi integrandoli nei propri quadri giuridici e/o di vigilanza nazionali, a seconda dei casi, anche laddove vi siano orientamenti specifici diretti principalmente ai CSD. In questo caso, le autorità competenti dovrebbero assicurare, esercitando la facoltà di vigilanza, che i CSD si conformino agli orientamenti.

Obblighi di notifica

10. Entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA se i) sono conformi, ii) non sono conformi, ma intendono conformarsi o iii) non si conformano e non intendono conformarsi agli orientamenti.
11. In caso di non conformità, le autorità competenti devono inoltre notificare all'ESMA, entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, i motivi per i quali non si conformano agli orientamenti.
12. Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello di notifica che, una volta compilato, va trasmesso all'Autorità stessa.
13. I CSD non sono tenuti a segnalare se si conformano ai presenti orientamenti.

5. Orientamenti in materia di segnalazione dei mancati regolamenti a norma dell'articolo 7 del CSDR

I. Ambito dei dati che devono essere segnalati dai CSD

14. **Orientamento 1.** In caso di segnalazione alle autorità competenti e alle autorità interessate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del CSDR, i CSD dovrebbero inviare segnalazioni separate per ciascun sistema di regolamento titoli da essi operato, riguardanti tutti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del CSDR, registrati nel CSD, esclusi i titoli azionari la cui sede principale di negoziazione è situata in un paese terzo.
15. A norma dell'articolo 7, paragrafo 13, del CSDR, i CSD non dovrebbero includere nelle segnalazioni i dati relativi ai titoli azionari per i quali la sede principale di negoziazione

sia situata in un paese terzo. Al fine di determinare l'ubicazione della sede principale per la negoziazione di titoli conformemente all'articolo 16 del SSR, i CSD dovrebbero utilizzare l'elenco dei titoli azionari esentati ai sensi del quadro normativo in materia di vendite allo scoperto ⁽¹⁰⁾ pubblicato dall'ESMA.

16. Per segnalare gli strumenti finanziari conformemente alle categorie di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, i CSD possono utilizzare il sistema di dati di riferimento sugli strumenti finanziari (*Financial Instruments Reference Data System – FIRDS*) ⁽¹¹⁾ pubblicato dall'ESMA conformemente all'articolo 27 del MiFIR e all'articolo 4 del MAR e il servizio di classificazione ISIN ANNA ⁽¹²⁾ per ottenere i codici CFI ⁽¹³⁾. I CSD possono utilizzare una tabella di classificazione con i codici CFI pubblicata dall'ECSDA ai fini dell'attuazione del CSDR.
17. I CSD dovrebbero segnalare tutte le istruzioni di regolamento che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del CSDR, indipendentemente dal fatto che si riferiscano a operazioni eseguite in una sede di negoziazione o a operazioni OTC.
18. **Orientamento 2.** Ai fini delle segnalazioni sui mancati regolamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del CSDR, i CSD dovrebbero tenere conto di tutte le istruzioni di regolamento abbinata inserite nel sistema di regolamento titoli che gestiscono, nonché delle istruzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento per le quali non è richiesto l'abbinamento.

II. Parametri per la segnalazione dei dati

19. **Orientamento 3.** Il termine «volume» in relazione alle istruzioni di regolamento di cui agli allegati delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento dovrebbe essere inteso come il «numero di istruzioni di regolamento».
20. **Orientamento 4.** Le segnalazioni sui mancati regolamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del CSDR, integrato dall'articolo 14 delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, dovrebbero includere il numero e il valore delle istruzioni eseguite nel periodo oggetto delle segnalazioni, da calcolare detraendo il numero e il valore dei mancati regolamenti dal numero e dal valore delle istruzioni di regolamento.
21. **Orientamento 5.** Le istruzioni di regolamento dovrebbero essere considerate come «istruzioni di regolamento non eseguite» (e incluse nei dati relativi ai «mancati regolamenti») dal momento in cui il regolamento alla data prevista per il regolamento (ISD) non è più possibile a causa della mancanza di titoli o contante, indipendentemente dalla causa sottostante.
22. Le istruzioni di regolamento (presentate entro il pertinente momento limite) dovrebbero essere incluse nei dati relativi ai «mancati regolamenti» se sono ancora pendenti al termine del pertinente ciclo di regolamento. Per «momento limite» si intende il termine fissato da un gestore di sistema per l'accettazione delle pertinenti istruzioni di

¹⁰ https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_mifid_shsex

¹¹ https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_firds

¹² <https://www.anna-web.org/standards/isin-iso-6166/>

¹³ Classificazione degli strumenti finanziari – ISO 10962

regolamento per un determinato ciclo di regolamento, laddove potrebbero essere fissati momenti limite diversi per diverse istruzioni di regolamento.

23. Se, durante un periodo oggetto di una segnalazione, un'istruzione di regolamento non viene eseguita per diversi giorni lavorativi successivi alla ISD, incluso il caso in cui l'istruzione di regolamento sia annullata dopo il pertinente momento limite, la stessa dovrebbe essere segnalata come «non eseguita» prendendo in considerazione ogni giorno lavorativo in cui non viene eseguita. Dovrebbe essere segnalata come «eseguita» se è stata eseguita durante il periodo oggetto della segnalazione.
24. Le istruzioni di regolamento annullate prima del pertinente momento limite non dovrebbero essere segnalate nelle categorie «totale» e «non eseguite» (solo per il giorno in cui le istruzioni di regolamento sono annullate e solo per la parte delle istruzioni di regolamento annullata).
25. **Orientamento 6.** Il tasso di mancati regolamenti dovrebbe essere calcolato tenendo conto anche dei mancati regolamenti ricorrenti (ossia i mancati regolamenti che durano più di un giorno lavorativo).
26. Per i dati aggregati inclusi nelle segnalazioni mensili di cui alla tabella 1 dell'allegato I delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, i CSD dovrebbero tenere conto della somma, rispettivamente, del numero o del valore delle singole istruzioni di regolamento ammissibili per il regolamento in ciascun giorno lavorativo del mese.
27. Si veda l'esempio seguente per il numero di istruzioni di regolamento (le «istruzioni di regolamento inserite» sono riportate solo a scopo illustrativo). Il tasso dei mancati regolamenti in uno specifico giorno lavorativo è calcolato come segue: tutte le istruzioni di regolamento non eseguite in un giorno lavorativo divise per il totale delle istruzioni di regolamento in un giorno lavorativo (le istruzioni di regolamento possono avere una ISD pari al giorno lavorativo corrente o ai giorni lavorativi precedenti).

Istruzioni eseguite e non eseguite (in base al volume – numero di istruzioni)							
	Al giorno					Al mese	
	Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4		4 giorni	
Eseguite	3	2	5	4		14	Eseguite
Non eseguite	1	2	3	1		7	Non eseguite
Totale	4	4	8	5		21	Totale
Tasso di mancata esecuzione	25 %	50 %	35,50 %	20 %		33,33 %	Tasso di mancata esecuzione
Istruzioni di regolamento inserite	4	3	6	2		15	Istruzioni di regolamento inserite
Istruzioni di regolamento riciclate	0	1	2	3		6	Istruzioni di regolamento riciclate

28. **Orientamento 7.** Ai fini delle segnalazioni sui mancati regolamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del CSDR, il CSD dovrebbe segnalare un'istruzione eseguita parzialmente

sia come non eseguita sia come eseguita, finché l'istruzione di regolamento non è integralmente eseguita.

29. Per illustrare l'approccio proposto, si veda il seguente esempio: Istruzione DVP con controvalore 100 EUR parzialmente eseguita per 50 EUR alla ISD, 20 EUR alla ISD+1 e 30 EUR al regolamento completo alla ISD+3.

Importi di regolamento cumulativi

ISD	ISD + 1	ISD+2	ISD+3
50/100	70/100	70/100	100/100

Logica di segnalazione:

Volume (numero): L'istruzione di regolamento è segnalata come non eseguita finché non è integralmente eseguita e come eseguita per ogni giorno lavorativo in cui l'istruzione è eseguita parzialmente o integralmente.

Valore: Per ogni giorno lavorativo in cui l'istruzione di regolamento non è integralmente eseguita, il valore parzialmente regolato in quel giorno è segnalato come regolato, mentre il rimanente valore da regolare è segnalato come mancante.

Segnalazione della parte regolata e della parte mancante									
	Volume					Valore			
	ISD 50/100	ISD+1 70/100	ISD+2 70/100	ISD+3 100/100		ISD 50/100	ISD+1 70/100	ISD+2 70/100	ISD+3 100/100
Eseguite	1	1	0	1		50	20	0	30
Non eseguite	1	1	1	0		50	30	30	0
Totale	2	2	1	1		100	50	30	30
Tasso di mancata esecuzione	50 %	50 %	100 %	0 %		50 %	60 %	100 %	0 %

30. **Orientamento 8.** I CSD dovrebbero segnalare gli abbinamenti tardivi delle istruzioni come mancati regolamenti per ogni giorno lavorativo a decorrere dalla ISD.

31. Di seguito è riportato un esempio. Un'istruzione DVP con controvalore 100 EUR viene abbinata alla ISD+3 e il regolamento è effettuato entro la giornata (il mancato regolamento per abbinamento tardivo è evidenziato come se fosse stato inserito alla ISD, sia per le ripartizioni mensili che per quelle giornaliere, conformemente alle tabelle 1 e 2 dell'allegato I delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento).

Segnalazioni di regolamenti effettuati e mancati nei giorni di regolamento precedenti									
	Volume					Valore			
	ISD	ISD+1	ISD+2	ISD+3		ISD	ISD+1	ISD+2	ISD+3
Eseguite	0	0	0	1		0	0	0	100
Non eseguite	1	1	1	0		100	100	100	0

Totale	1	1	1	1		100	100	100	100	
	Volume mensile					Valore mensile				
Eseguite					1					100
Non eseguite					3					300
Totale					4					400
Tasso di mancati regolamenti					75 %					75 %

32. In caso di discrepanze significative tra la segnalazione annuale e i dati aggregati nelle segnalazioni mensili, i CSD dovrebbero verificare i motivi di dette discrepanze e ripresentare le segnalazioni corrette.
33. **Orientamento 9.** I CSD dovrebbero riflettere il valore di tutte le istruzioni di regolamento, in base alle quali ciascuna istruzione di regolamento rappresenta il valore della componente titoli o della componente in contante.
34. Si veda l'allegato I per maggiori dettagli sul metodo di valutazione e di rappresentazione delle istruzioni di regolamento che i CSD dovrebbero utilizzare.
35. **Orientamento 10.** Ai fini dei dati giornalieri di cui alla tabella 2 dell'allegato I delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina di regolamento (tabella 2), al fine di distinguere tra mancati regolamenti dovuti alla «mancata consegna di titoli» e «mancata consegna di contante», i CSD dovrebbero tenere conto del motivo (causa) di ciascun mancato regolamento, nel formato di cui all'orientamento 17.
36. Il volume e il valore di tutte le istruzioni di regolamento dovrebbero essere segnalati come «Istruzioni totali» sia alla voce «Mancata consegna di titoli» che alla voce «Mancata consegna di contante».
37. Il volume e il valore di tutte le istruzioni di regolamento eseguite dovrebbero essere segnalati come «Istruzioni eseguite» sia alla voce «Mancata consegna di titoli» che alla voce «Mancata consegna di contante».
38. Al contrario, il volume e il valore di tutte le istruzioni di regolamento non eseguite dovrebbero essere segnalati solo come «Mancati regolamenti» nella sezione pertinente («Mancata consegna di titoli» e «Mancata consegna di contante»), a seconda della ragione (causa) di ciascun mancato regolamento.
39. I CSD dovrebbero controllare in primo luogo la componente titoli e, in caso di mancato regolamento, non sarà necessario effettuati ulteriori controlli sulla componente contante.
40. Per quanto riguarda le **istruzioni di regolamento DVP/RVP (consegna contro pagamento/ricevimento contro pagamento)** non eseguite, se vi è un mancato regolamento a causa della mancata consegna di titoli (anche quando l'istruzione DVP è in sospenso), entrambe le istruzioni di regolamento DVP/RVP dovrebbero essere segnalate nella sezione «Mancata consegna di titoli». Lo stesso vale in caso di abbinamento tardivo, nel caso in cui il partecipante responsabile della consegna (titoli) abbia abbinato per ultimo la coppia di istruzioni di regolamento corrispondenti.
41. In caso di mancato regolamento dovuto alla mancata consegna di contante (compreso il caso in cui l'istruzione RVP sia in sospenso), entrambe le istruzioni di regolamento

dovrebbero essere segnalate nella sezione «Mancata consegna di contante». Lo stesso vale in caso di abbinamento tardivo, nel caso in cui il partecipante responsabile della consegna (contante) abbia abbinato per ultimo la coppia di istruzioni di regolamento corrispondenti.

42. Se entrambe le istruzioni di regolamento DVP/RVP sono in sospeso e in caso di abbinamento tardivo di istruzioni inserite nel sistema come già abbinato, occorre segnalare un'istruzione di regolamento nella sezione «Mancata consegna di titoli» e un'istruzione di regolamento nella sezione «Mancata consegna di contante».
43. Per quanto riguarda le **istruzioni di regolamento DWP/RWP (consegna con pagamento/ricevimento con pagamento)** non eseguite, in caso di mancato regolamento a causa della mancata consegna di titoli, entrambe le istruzioni di regolamento dovrebbero essere segnalate nella sezione «Mancata consegna di titoli».
44. In caso di mancato regolamento dovuto alla mancata consegna di contante, le istruzioni di regolamento DWP/RWP dovrebbero essere segnalate nella sezione «Mancata consegna di contante».
45. Se una o entrambe le istruzioni di regolamento DWP/RWP sono in sospeso, occorre segnalare un'istruzione di regolamento nella sezione «Mancata consegna di titoli» e un'istruzione di regolamento nella sezione «Mancata consegna di contante». Lo stesso vale in caso di abbinamento tardivo, indipendentemente dal partecipante che ha effettuato per ultimo l'abbinamento della coppia di istruzioni di regolamento corrispondenti.
46. Se i mancati regolamenti riguardano **istruzioni di regolamento DPFOD/CPFOD (addebito del pagamento senza consegna/accredito del pagamento senza consegna)**, anche quando le istruzioni di regolamento sono in sospeso, entrambe le istruzioni di regolamento dovrebbero essere segnalate nella sezione «Mancata consegna di contante». Lo stesso vale in caso di abbinamento tardivo, indipendentemente dal partecipante che ha effettuato per ultimo l'abbinamento della coppia di istruzioni di regolamento corrispondenti.
47. Se i mancati regolamenti riguardano **istruzioni di regolamento DFP/RFP (consegna senza pagamento/ricevimento senza pagamento)**, anche quando le istruzioni di regolamento sono in sospeso, entrambe le istruzioni di regolamento dovrebbero essere segnalate nella sezione «Mancata consegna di titoli». Lo stesso vale in caso di abbinamento tardivo, indipendentemente dal partecipante che ha effettuato per ultimo l'abbinamento della coppia di istruzioni di regolamento corrispondenti.
48. Per maggiori dettagli sulle modalità di segnalazione dei mancati regolamenti per i diversi tipi di istruzioni di regolamento si vedano gli esempi riportati nell'allegato II.
49. **Orientamento 11.** La durata media dei mancati regolamenti che i CSD sono tenuti a segnalare conformemente alla riga 41 della tabella 1 dell'allegato I delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (la differenza tra la data di regolamento effettiva e quella prevista, ponderata per il valore del mancato regolamento) dovrebbe essere calcolata come segue.

La somma dei valori di tutti i mancati regolamenti segnalati nel periodo di segnalazione in corso (indipendentemente dal fatto che la ISD cada o meno nello stesso periodo di

segnalazione) divisa per la somma dei valori dei mancati regolamenti alla ISD segnalati nel periodo di segnalazione in corso (la ISD cade nello stesso periodo di segnalazione).

Si veda l'esempio nell'allegato III.

50. **Orientamento 12.** Le segnalazioni mensili sui mancati regolamenti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento dovrebbero includere solo i giorni lavorativi del mese in questione.
51. **Orientamento 13.** A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina di regolamento, tutti i valori inclusi nelle segnalazioni sui mancati regolamenti ivi menzionate dovrebbero essere espressi in EUR.
52. Relativamente ai dati per ogni valuta in cui sono denominate le istruzioni di regolamento, che devono essere inclusi nelle segnalazioni mensili di cui alla tabella 1 dell'allegato I delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, i CSD dovrebbero indicare i valori in EUR, specificando nel contempo le valute originarie.

Si veda il seguente esempio relativo alla voce 22 della tabella 1 dell'allegato I delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento:

Valore delle istruzioni di regolamento per ogni valuta in cui sono denominate le istruzioni di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione -> «Valuta = USD, valore = 500 000» significa che il valore delle istruzioni di regolamento denominate in USD era pari a 500 000 EUR.

53. **Orientamento 14.** I primi 10 partecipanti diretti con i tassi più elevati di mancati regolamenti e i primi 20 codici ISIN che sono oggetto di mancati regolamenti (come indicato rispettivamente nelle voci 17-18 e 37-38 della tabella 1 dell'allegato I delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento) dovrebbero essere elencati a partire dal tasso più elevato di mancati regolamenti.
54. Al fine di determinare la classificazione (secondo i tassi di mancati regolamenti in base al valore e al numero di mancati regolamenti), i CSD dovrebbero poter utilizzare più di due decimali (anche se, a fini di segnalazione, i CSD devono segnalare i tassi di mancati regolamenti in percentuale con fino a 2 decimali). In caso di parità al 20° o al 10° posto, saranno segnalate rispettivamente più di 20 o 10 voci.

Di seguito è riportato un esempio.

- 1 – Partecipante A
- 2 – Partecipante B
- 3 – Partecipante C
- 4 – Partecipante D
- ...
- 10 – Partecipante X
- 11 – Partecipante Y

(I partecipanti X e Y sono pari al 10° posto, pertanto entrambi dovrebbero essere segnalati; per determinare chi dovrebbe essere classificato al 10° posto e chi all'11° posto, può essere utilizzato l'ordine alfabetico dei nomi dei partecipanti).

55. **Orientamento 15.** I CSD dovrebbero inviare dati riguardanti il numero e il valore delle penali pecuniarie (come indicato alle voci 39 e 40 della tabella 1 dell'allegato I delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento) in relazione alle penali trattate (ossia riscosse e distribuite) nel mese di segnalazione relativo al mese precedente.
56. Il numero di penali pecuniarie da segnalare dovrebbe riflettere il numero di istruzioni di regolamento relative ai partecipanti inadempienti.

Si veda l'esempio seguente.

Supponiamo i seguenti mancati regolamenti: 2 istruzioni DVP di consegnare 50 titoli e ricevere 100 EUR, e 2 istruzioni RVP corrispondenti di ricevere 50 titoli e pagare 100 EUR. Ciascuna coppia di istruzioni di regolamento (DVP/RVP) non va a buon fine per incapacità dei partecipanti di consegnare titoli. Il numero di penali segnalate dovrebbe essere pari a 2 (le 2 istruzioni DVP di consegnare 50 titoli e ricevere 100 EUR).

57. **Orientamento 16.** I presenti orientamenti dovrebbero applicarsi anche al fine di determinare i partecipanti considerati inadempienti in maniera costante e sistematica in un sistema di regolamento titoli di cui all'articolo 7, paragrafo 9, del CSDR e all'articolo 39 delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento.

III. Procedura per la presentazione delle segnalazioni sui mancati regolamenti

58. **Orientamento 17.** Le autorità competenti dovrebbero inviare all'ESMA tutte le segnalazioni ricevute dai CSD nella loro giurisdizione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del CSDR, come integrato dall'articolo 14 delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento.
59. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che i CSD presentino le segnalazioni mensili e annuali a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del CSDR e dell'articolo 14 delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento in un formato XML e utilizzando i modelli sviluppati conformemente alla metodologia ISO 20022, concordati e comunicati dall'ESMA alle autorità competenti, che dovrebbero poi essere utilizzati dalle autorità competenti al momento della trasmissione dei dati all'ESMA.
60. A seguito delle verifiche di convalida eseguite dal sistema informatico dedicato dell'ESMA, consistenti ad esempio in regole di convalida della trasmissione dei dati (ad esempio file non corrotto), in regole di convalida del formato dei dati (ad esempio file conforme allo schema XSD ISO-20022) e in regole di convalida del contenuto dei dati, le autorità competenti riceveranno un file di feedback che conferma la ricezione o che segnala errori di convalida.
61. In caso di errori di convalida notificati dall'ESMA, le autorità competenti dovrebbero verificare i dati con i CSD e fornire un riscontro all'ESMA. Se necessario, le autorità competenti dovrebbero inviare nuovamente i dati corretti all'ESMA.
62. A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, i CSD inviano segnalazioni mensili sui mancati regolamenti



alle rispettive autorità competenti e alle autorità pertinenti entro la fine del quinto giorno lavorativo del mese successivo. Le autorità competenti dovrebbero presentare le rispettive segnalazioni all'ESMA non appena possibile dopo averle ricevute e comunque non oltre il decimo giorno lavorativo del mese.

63. Le prime segnalazioni mensili che devono essere trasmesse dai CSD dovrebbero riguardare il mese che include la data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (ad esempio, se l'entrata in vigore è il 1° febbraio, la prima segnalazione mensile dovrebbe essere inviata dai CSD entro la fine del quinto giorno lavorativo di marzo, contenente i dati relativi al mese di febbraio).
64. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, entro il 20 gennaio di ogni anno i CSD trasmettono segnalazioni annuali sui mancati regolamenti, comprese le misure programmate o adottate dai CSD e dai loro partecipanti per migliorare l'efficienza del regolamento dei sistemi di regolamento titoli che essi gestiscono. Le autorità competenti dovrebbero presentare le rispettive segnalazioni all'ESMA non appena possibile dopo averle ricevute e comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
65. Le prime segnalazioni annuali che devono essere trasmesse dai CSD dovrebbero riguardare l'anno della data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (ad esempio, se l'entrata in vigore è il 1° febbraio, la prima segnalazione annuale dovrebbe essere inviata dai CSD entro il 20 gennaio dell'anno successivo per i dati relativi all'anno precedente a decorrere dall'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento).

Allegato I – Metodo di valutazione e rappresentazione delle istruzioni di regolamento (SI)

Le istruzioni di regolamento rappresentano il valore di tutte le SI (una singola componente per SI)

Tipo di istruzione	Rappresentazione/Valutazione
DVP/RVP	<p>Esiste una componente titoli e una componente contante per ciascuna coppia di SI</p> <p>La componente titoli può essere associata convenzionalmente alla SI DVP, mentre la componente contante può essere convenzionalmente associata alla SI RVP</p> <p>Ogni SI è valutata come l'importo di regolamento della SI stessa (*)</p> <p>Ciascuna coppia di SI è rappresentata come il doppio dell'importo di regolamento di ciascuna SI</p> <p>Tutte le istruzioni di regolamento DVP e RVP dovrebbero essere prese in considerazione nell'ambito del regime di segnalazione dei mancati regolamenti e ogni SI dovrebbe essere valutata come l'importo di regolamento della SI stessa</p>
DWP/RWP	<p>Esiste una componente titoli e una componente contante per ciascuna coppia di SI</p> <p>La componente titoli può essere associata convenzionalmente alla SI DWP, mentre la componente contante può essere convenzionalmente associata alla SI RWP</p> <p>Ogni SI è valutata come l'importo di regolamento della SI stessa</p> <p>Ciascuna coppia di SI è rappresentata come il doppio dell'importo di regolamento di ciascuna SI</p> <p>Tutte le istruzioni di regolamento DWP e RWP dovrebbero essere prese in considerazione nell'ambito del regime di segnalazione dei mancati regolamenti e ogni SI dovrebbe essere valutata come l'importo di regolamento della SI stessa</p>
DPFOD/CPFOD	<p>Ogni SI è valutata come l'importo di regolamento della SI stessa</p> <p>Ciascuna coppia di SI è rappresentata come il doppio dell'importo di regolamento di ciascuna SI</p> <p>Tutte le istruzioni di regolamento DPFOD e CPFOD dovrebbero essere prese in considerazione nell'ambito del regime di</p>

	<p>segnalazione dei mancati regolamenti e ogni SI dovrebbe essere valutata come l'importo di regolamento della SI stessa</p>
DFP/RFP	<p>Ogni SI è valutata come il valore di mercato dei titoli da consegnare/ricevere (**)</p> <p>Ciascuna coppia di SI è rappresentata come il doppio del valore di mercato dei titoli da consegnare/ricevere</p> <p>Tutte le istruzioni di regolamento DFP e RFP dovrebbero essere prese in considerazione nell'ambito del regime di segnalazione dei mancati regolamenti e ogni SI dovrebbe essere valutata come il valore di mercato dei titoli da consegnare/ricevere.</p>

(*) Articolo 14, paragrafo 4, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento

(**) Articolo 14, paragrafo 4, lettera b), delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento

Allegato II – Esempi di segnalazione dei mancati regolamenti in base al relativo motivo

1) Istruzioni di regolamento (SI) DVP/RVP

Il valore di una coppia di SI DVP/RVP deve essere segnalato come segue:

- a) il doppio dell'importo di regolamento di una SI nelle «istruzioni totali»
- b) in caso di mancato regolamento:
 - i) il doppio dell'importo del regolamento di una SI, nella sezione «Mancata consegna di titoli» (se il motivo del mancato regolamento è la mancata consegna di titoli) o
 - ii) il doppio dell'importo del regolamento di una SI, nella sezione «Mancata consegna di contante» (se il motivo del mancato regolamento è la mancata consegna di contante) o
- c) in caso di SI sospese da entrambi i partecipanti:
 - i) l'importo di regolamento di una SI, nella sezione «Mancata consegna di titoli» e
 - ii) l'importo del regolamento di una SI, nella sezione «Mancata consegna di contante»

Il volume (numero) di una coppia di SI DVP/RVP deve essere indicato come segue:

- a) 2 SI nelle «Istruzioni totali»
- b) in caso di mancato regolamento:
 - i) 2 SI nella sezione «Mancata consegna di titoli» (se il mancato regolamento è dovuto alla mancata consegna di titoli) o
 - ii) 2 SI nella sezione «Mancata consegna di contante» (se il mancato regolamento è dovuto alla mancata consegna di contante) o
- c) in caso di SI sospese da entrambi i partecipanti:
 - i) 1 SI nella sezione «Mancata consegna di titoli» e
 - ii) 1 SI nella sezione «Mancata consegna di contante»

Esempi:¹⁴

- ✓ 1 istruzione DVP di consegnare 50 titoli e ricevere 100 EUR, e corrispondente istruzione RVP di ricevere 50 titoli e pagare 100 EUR
- ✓ Numero totale di SI DVP/RVP = 10 (5 DVP e 5 RVP)
- ✓ Valore totale dei titoli per SI DVP/RVP = 1 000 EUR (sulla base dell'importo di regolamento della componente contante)
- ✓ *Mancati regolamenti:* 1 istruzione DVP di consegnare 50 titoli e ricevere 100 EUR, e corrispondente istruzione RVP di ricevere 50 titoli e pagare 100 EUR (2 istruzioni di regolamento per un valore di 100 EUR ciascuna)
 - a) mancato regolamento dovuto alla mancata consegna di titoli
 - b) mancato regolamento dovuto alla mancata consegna di contante
 - c) mancato regolamento dovuto al fatto che le SI sono state sospese da entrambi i partecipanti (mancato regolamento dovuto alla mancata consegna di titoli e alla mancata consegna di contante)

¹⁴ Ai fini del presente esempio, si suppone che tutte le SI DVP/RVP abbiano lo stesso valore. Lo stesso vale per gli esempi relativi agli altri tipi di SI.

2) Istruzioni di regolamento DWP/RWP

Il valore di una coppia di SI DWP/RWP deve essere segnalato come segue:

- a) il doppio dell'importo di regolamento di una SI nelle «istruzioni totali»
- b) in caso di mancato regolamento:
 - i) il doppio dell'importo del regolamento di una SI, nella sezione «Mancata consegna di titoli» (se il motivo del mancato regolamento è la mancata consegna di titoli) o
 - ii) il doppio dell'importo del regolamento di una SI, nella sezione «Mancata consegna di contante» (se il motivo del mancato regolamento è la mancata consegna di contante)
- c) In caso di SI sospese da uno o da entrambi i partecipanti:
 - i) l'importo di regolamento di una SI, nella sezione «Mancata consegna di titoli» e
 - ii) l'importo del regolamento di una SI, nella sezione «Mancata consegna di contante»

Il numero (volume) di una coppia di SI DWP/RWP deve essere indicato come segue:

- a) 2 SI nelle «Istruzioni totali»
- b) in caso di mancato regolamento:
 - i) 2 SI nella sezione «Mancata consegna di titoli» (se il mancato regolamento è dovuto alla mancata consegna di titoli) o
 - ii) 2 SI nella sezione «Mancata consegna di contante» (se il mancato regolamento è dovuto alla mancata consegna di contante)
- c) In caso di SI sospese da uno o da entrambi i partecipanti:
 - i) 1 SI nella sezione «Mancata consegna di titoli» e
 - ii) 1 SI nella sezione «Mancata consegna di contante»

Esempi:

- ✓ 1 istruzione DWP di consegnare 50 titoli e 100 EUR e corrispondente istruzione RWP di ricevere 50 titoli e 100 EUR
- ✓ Numero totale di SI DWP/RWP = 10 (5 DWP e 5 RWP)
- ✓ Valore totale dei titoli per SI DWP/RWP = 1 000 EUR (sulla base dell'importo di regolamento)
- ✓ *Mancati regolamenti:* 1 istruzione DWP di consegnare 50 titoli e 100 EUR e corrispondente istruzione RWP di ricevere 50 titoli e 100 EUR
 - a) mancato regolamento dovuto alla mancata consegna di titoli
 - b) mancato regolamento dovuto alla mancata consegna di contante
 - c) mancato regolamento dovuto a SI sospese da uno o da entrambi i partecipanti (mancato regolamento dovuto alla mancata consegna dei titoli e mancato regolamento dovuto alla mancata consegna di contante)

3) Istruzioni di regolamento DPFOD/CPFOD

Il valore di una coppia di SI DPFOD/CPFOD deve essere riportato come segue:

- a) il doppio dell'importo di regolamento di una SI nelle «istruzioni totali»
- b) In caso di mancato regolamento (anche nel caso di SI sospese da uno o da entrambi i partecipanti): il doppio dell'importo di regolamento di una SI, nella sezione «mancata consegna di contante»

Il numero (volume) di una coppia di SI DPFOD/CPFOD deve essere indicato come segue:

- a) 2 SI nelle «Istruzioni totali»

- b) In caso di mancato regolamento (anche nel caso di SI sospese da uno o da entrambi i partecipanti): 2 SI nella sezione «Mancata consegna di contante»

Esempi:

- ✓ 1 istruzione DPFOD di consegnare 100 EUR e corrispondente istruzione CPFOD di ricevere 100 EUR
- ✓ Numero totale di SI DPFOD/CPFOD = 10 (5 DPFOD e 5 CPFOD)
- ✓ Valore totale dei titoli per SI DPFOD/CPFOD = 1 000 EUR (sulla base dell'importo di regolamento)
- ✓ *Mancati regolamenti:* 1 DPFOD istruzione di consegnare 100 EUR e corrispondente istruzione CPFOD di ricevere 100 EUR (2 istruzioni di regolamento per un valore di 100 ciascuna)
 - a) mancato regolamento dovuto alla mancata consegna di contante
 - b) mancato regolamento dovuto a SI sospese da uno o da entrambi i partecipanti (mancato regolamento dovuto alla mancata consegna di contante)

4) Istruzioni di regolamento DFP/RFP

Il valore di una coppia di SI DFP/RFP deve essere riportato come segue:

- a) Il doppio del valore di mercato dei titoli da consegnare/ricevere nelle «Istruzioni totali»
- b) In caso di mancato regolamento (anche nel caso di SI sospese da uno o da entrambi i partecipanti): il doppio del valore di mercato dei titoli da consegnare/ricevere, nella sezione «Mancata consegna di titoli»

Il numero (volume) di una coppia di SI DFP/RFP deve essere indicato come segue:

- a) 2 SI nelle «Istruzioni totali»
- b) In caso di mancato regolamento (anche nel caso di SI sospese da uno o da entrambi i partecipanti): 2 SI, nella sezione «Mancata consegna di titoli»

Esempi:

- ✓ 1 istruzione DFP di consegnare 50 titoli (con un valore di mercato di 110 EUR) e corrispondente istruzione RFP di ricevere 50 titoli (con un valore di mercato di 110 EUR)
- ✓ Numero totale di SI DFP/RFP = 10 (5 DFP e 5 RFP)
- ✓ Valore totale dei titoli per SI DFP/RFP = 1 100 EUR (sulla base del valore di mercato dei titoli)
- ✓ *Mancati regolamenti:* 1 istruzione DFP di consegnare 50 titoli (con valore di mercato di 110 EUR) e corrispondente istruzione RFP di ricevere 50 titoli (con valore di mercato di 110 EUR) (2 istruzioni di regolamento per un valore di 110 ciascuna)
 - a) mancato regolamento dovuto alla mancata consegna di titoli
 - b) mancato regolamento dovuto a SI sospese da uno o da entrambi i partecipanti (mancato regolamento dovuto alla mancata consegna di titoli)

Data (per ogni giorno di segnalazione del mese)

Tipo di istruzione	Mancata consegna di titoli								Mancata consegna di contante							
	Istruzioni eseguite		Mancati regolamenti		Totale istruzioni		Tasso di mancata esecuzione		Istruzioni eseguite		Mancati regolamenti		Totale istruzioni		Tasso di mancata esecuzione	
	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)
DVP/RVP (esempio 1a – mancata consegna di titoli)	8	800	2	200	10	1 000	20 %	20 %	8	800	0	0	10	1 000	0 %	0 %
DVP/RVP (esempio 1b – mancata consegna di contanti)	8	800	0	0	10	1 000	0 %	0 %	8	800	2	200	10	1 000	20 %	20 %
DVP/RVP (esempio 1c – entrambe le istruzioni in sospenso)	8	800	1	100	10	1 000	10 %	10 %	8	800	1	100	10	1 000	10 %	10 %
DWP/RWP (esempio 2a – mancata consegna di titoli)	8	800	2	200	10	1 000	20 %	20 %	8	800	0	0	10	1 000	0 %	0 %
DWP/RWP (esempio 2b – mancata consegna di contante)	8	800	0	0	10	1 000	0 %	0 %	8	800	2	200	10	1 000	20 %	20 %
DWP/RWP (esempio 2c – una o entrambe le istruzioni in sospenso)	8	800	1	100	10	1 000	10 %	10 %	8	800	1	100	10	1 000	10 %	10 %
DPFOD/CPFO D (esempio 3a)	8	800	0	0	10	1 000	0 %	0 %	8	800	2	200	10	1 000	20 %	20 %

<i>- mancata consegna di contante)</i>																
DPFOD/CPFO D (esempio 3b - una o entrambe le istruzioni in sospenso)	8	800	0	0	10	1 000	0 %	0 %	8	800	2	200	10	1 000	20 %	20 %
DFP/RFP (esempio 4a - mancata consegna di titoli)	8	880	2	220	10	1 100	20 %	20 %	8	880	0	0	10	1 100	0 %	0 %
DFP/RFP (esempio 4b - una o entrambe le istruzioni in sospenso)	8	880	2	220	10	1 100	20 %	20 %	8	880	0	0	10	1 100	0 %	0 %

Allegato III – Esempio di calcolo della durata media dei mancati regolamenti

Supponiamo un mese di segnalazione con esattamente 4 operazioni non regolate nell’arco di diversi giorni, con alcune delle istruzioni di regolamento parzialmente eseguite in alcuni giorni. Più precisamente, consideriamo i seguenti dati relativi ai mancati regolamenti:

Segnalazione giornaliera dei mancati regolamenti ⁽¹⁵⁾							
Operazione	M-1	Mese di riferimento (M)					M+1
	EOM ⁽¹⁶⁾	SOM ⁽¹⁷⁾	SOM+1	SOM+3	SOM+4	EOM	SOM
1	100	100	50				
2			40	40	10		
3				20			
4						85	85

Indicatore se il mancato regolamento si è verificato alla ISD							
Operazione	M-1	Mese di riferimento					M+1
	EOM	SOM	SOM+1	SOM+3	SOM+4	EOM	SOM
1	Sì						
2			Sì				
3				Sì			
4						Sì	

Somma di tutti i mancati regolamenti nel mese di riferimento, ossia $100 + 50 + 40 + 40 + 10 + 20 + 85 = 345$

Somma di tutti i mancati regolamenti alla ISD nel mese di riferimento, ossia $40 + 20 + 85 = 145$

La durata dei mancati regolamenti nel mese di riferimento dovrebbe essere calcolata come il relativo rapporto ⁽¹⁸⁾, ossia $345/145 = 2,4$

⁽¹⁵⁾ Mancati regolamenti per valore calcolati e segnalati nella segnalazione giornaliera. Si noti che, per motivi di chiarezza, i giorni senza mancati regolamenti non sono inclusi nell’esempio in quanto non incidono sul calcolo.

⁽¹⁶⁾ Fine mese, ossia l’ultimo giorno lavorativo del mese in cui devono essere segnalati i mancati regolamenti.

⁽¹⁷⁾ Inizio mese, ossia il primo giorno lavorativo del mese in cui devono essere segnalati i mancati regolamenti.

⁽¹⁸⁾ Conformemente alla riga 41 della tabella 1 dell’allegato I delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, la durata deve essere arrotondata al primo decimale.